



Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA

Corso: 8879 - ASSISTENZA SANITARIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ASSISTENTE SANITARIO) (L)

Ordinamento: DM270

Titolo:

ASSISTENZA SANITARIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ASSISTENTE SANITARIO)

Testo:

Scuola di Medicina e Chirurgia

Regolamento di

Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario)

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

1. Requisiti di accesso e loro verifica

Il Corso di Laurea è a numero programmato a livello nazionale (ex art. 1 L.264/99) ed è disciplinato da decreto ministeriale.

Il numero dei posti disponibili e le modalità di svolgimento della prova di ammissione sono determinati annualmente dal MIUR.

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola mediasuperiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

È necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze definite annualmente dal decreto ministeriale relativo a modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale, e pubblicate nel bando di ammissione.

Il numero di studenti iscrivibili, la data della prova di ammissione, il contenuto e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di ammissione.

2. Verifica delle conoscenze

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nella prova di ammissione, del punteggio minimo di:

20 per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini italiani, comunitari ed equiparati

5 per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica

Agli studenti immatricolati che non abbiano raggiunto nella prova di ammissione la votazione minima, sarà assegnato il seguente obbligo formativo aggiuntivo (OFA), da assolvere entro il primo anno di corso:

Acquisizione di nozioni di base.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con il superamento degli esami del primo anno di corso:

BIOCHIMICA SSD BIO/10

ISTOLOGIA SSD BIO/17

FISICA APPLICATA SSD FIS/07

Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al primo anno.

Il Consiglio di Corso di studio considera positivamente superata la verifica delle conoscenze e competenze qualora lo studente abbia maturato, nella precedente carriera accademica, tutti i crediti indicati nei seguenti settori scientifico disciplinari:

- 2 CFU BIOCHIMICA SSD BIO/10

- 1 CFU ISTOLOGIA SSD BIO/17

- 1 CFU FISICA APPLICATA SSD FIS/07

Per gli studenti provenienti da ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 nel caso in cui sia stato superato almeno un esame inerente le conoscenze contenute in uno dei SSD sopra indicati.

La valutazione avviene su istanza dello studente e deve essere consegnata contestualmente alla domanda di immatricolazione alla Segreteria Studenti.

4. Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello A2.

Possono essere esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica.

Per coloro che dimostrino di possedere una competenza linguistica inferiore al livello A2, è attribuita una carenza linguistica iniziale.

Il superamento della carenza linguistica è previsto come propedeuticità degli esami successivi:

- propedeuticità dell'idoneità B1 rispetto agli esami del III anno.

Art. 2 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità dei singoli insegnamenti.

Il superamento degli esami delle attività formative del primo anno è propedeutico al sostenimento degli esami delle attività formative degli anni di corso successivi. Il superamento dell'esame di tirocinio rende possibile l'accesso al tirocinio dell'anno successivo.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

L'obbligo di frequenza, ove previsto, è stabilito nel 70% per ogni singolo insegnamento e nel 90% per i tirocini.

Art. 5 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con valutazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica e eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle che il corso di studio individua annualmente e rende noti tramite il Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso entro il 10 novembre di ogni anno accademico. Il Consiglio del Corso valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsto dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver superato con esito positivo tutti gli esami previsti dal piano didattico del Corso di Laurea compresi quelli relativi alle attività professionalizzanti e di tirocinio e avere acquisito i crediti relativi.

La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. La prova finale si compone di:

- a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) redazione di un elaborato e sua dissertazione.

Art. 12 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 27 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. 270/04.

Consiglio di Scuola: Da approvare

Senato Accademico: Da approvare

Data Decreto Rettoriale: -

Data Entrata in vigore: -

A.A. Entrata in vigore: